

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI PORDENONE, CORDENONS E SAN VITO AL TAGLIAMENTO PER IL TRIENNIO 2027- 2029. LOTTO 1

(CIG BD533167CD)

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. del è stata approvata la convenzione che attribuisce al Comune di Pordenone lo svolgimento delle funzioni di Ente capofila, in qualità di stazione appaltante, nella gara per la fornitura farmaci e parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie comunali dei comuni di Pordenone, Cordenons e San Vito al Tagliamento;
- i Comuni sopracitati hanno approvato, nei rispettivi Consigli Comunali, la predetta convenzione;
- con determinazione dell'Uoc Farmacie, n. 2672 del 05.10.2026 e dell'UOC Centrale di committenza n. 2757 del 12.10.2026, è stata indetta una procedura aperta e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie comunali di Pordenone, Cordenons e San Vito al Tagliamento, per il triennio 2027-2029, per l'importo complessivo di € 4.518.450,00, oltre all'IVA;
- con determinazione n. del , è stata affidata alla società con sede a , il LOTTO 1 della fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci, ed altri generi vendibili nelle farmacie comunali di Pordenone, Cordenons e San Vito al

Tagliamento, per il triennio 2027-2029, per l'importo complessivo di €

. - oltre l'IVA di legge;

- sono state effettuate, con esito positivo, le opportune verifiche delle dichiarazioni presentate in sede di gara dalla ditta e nulla osta all'affidamento del servizio su indicato;

- come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, la società risulta essere in regola con il versamento dei contributi, premi ed accessori con I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

TUTTO CIO' PREMESSO,

TRA

il Comune di Pordenone rappresentato da , e residente, per la carica, presso la residenza comunale di Pordenone, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Dirigente del Servizio Farmacie, giusto Decreto del Sindaco n. ed in forza dell'art. 12 del Regolamento dei Contratti e dell'art. 61 dello Statuto comunale, e quindi in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

il Comune di Cordenons rappresentato da , nata a il , per la carica, presso la residenza comunale di la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Responsabile , giusto del decreto sindacale n , e quindi, in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

il Comune di San Vito al Tagliamento rappresentato da nata a , residente, per la carica, presso la residenza comunale di San Vito al Tagliamento (PN), la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in

proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Responsabile del “Servizio Farmacia comunale”, giusto decreto sindacale n. , e quindi, in nome e per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;

E

la società con sede a , C.F. , nella persona di nato a il quale interviene nella stipula del presente atto in qualità di Legale Rappresentante della società, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio del Repertorio Economico Amministrativo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Pordenone in qualità di comune capofila (d’ora in avanti solo “Comune”), come sopra rappresentato, affida alla (d’ora in avanti solo “Appaltatore”), che accetta, il servizio di fornitura collettiva e senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, specialità omeopatiche, fitoterapici, galenici preconfezionati, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, dispositivi medici, parafarmaci per il normale approvvigionamento delle farmacie comunali, gestite in economia, aderenti alla Convenzione citata in premessa, relativamente al LOTTO 1, con le modalità e alle condizioni previste negli atti di gara approvati con le determinazioni n. , che fanno parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati allo stesso, dando atto che ciascun Ente aderente alla Convenzione provvederà autonomamente alla stipula e alla successiva fase di gestione del contratto derivato, relativo alla parte di competenza di ciascun lotto.

ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO

L'importo contrattuale della fornitura, composto dalla somma delle forniture delle singole Amministrazioni aderenti alla Convenzione per il LOTTO 1, ammonta ad Euro . - (/00) oltre l'IVA, suddiviso per ciascun Comune secondo la seguente tabella.

Comune	Indirizzo farmacie	Importo annuale	Importo triennale
Cordenons	Farmacia Comunale via Sclavons, 54/A	€ 223.650,00	€ 670.950,00
Pordenone	Farmacia Comunale via Montereale, 32/b Farmacia Comunale viale Grigoletti, 1 Farmacia Comunale via Cappuccini, 11	€ 832.500,00	€ 2.497.500,00
San Vito al Tagliamento	Farmacia Comunale Via del progresso, 1/B	€ 450.000,00	€ 1.350.000,00
	TOTALE ANNUALE FORNITURA	€ 1.506.150,00	€ 4.518.450,00

Tale spesa è da considerarsi indicativa, non impegna in alcun modo le Amministrazioni comunali, potendo la stessa subire variazioni in rapporto all'andamento del mercato, o in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o regolatoria di settore riguardanti la marginalità, la remunerazione delle farmacie ed il relativo assetto normativo. Nel caso di mancato raggiungimento del valore presunto, nulla sarà dovuto all'appaltatore a titolo di risarcimento.

Le Amministrazioni comunali si riservano, a loro insindacabile giudizio, di effettuare acquisti diretti dalle ditte produttrici e presso fornitori diversi dall'appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto quadro è il triennio 2027/2029, decorrente dalla sua sottoscrizione, indicativamente gennaio 2027.

Il contratto quadro si concluderà il 31 dicembre 2029, senza necessità di

preventiva disdetta.

Resta inteso che per durata del contratto quadro si intende il periodo entro il quale le farmacie comunali contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, in attuazione e a seguito della sottoscrizione dei contratti derivati, fatta salva l'esecuzione anticipata di cui all'art. 17, c. 8 del Codice.

I contratti derivati si intenderanno quindi conclusi al 31 dicembre 2029, salvo l'esaurimento anticipato delle somme contrattualmente stabilite da ciascuno di essi.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Si rimanda al contenuto dell'art. 5 del Capitolato tecnico, approvato con le determinazioni succitate.

ART. 5 – PAGAMENTI

I pagamenti all'appaltatore sono disciplinati dall'art. 10 del capitolato tecnico. In particolare l'appaltatore dovrà emettere mensilmente, per ciascuna farmacia, un'unica fattura elettronica posticipata relativa agli ordini trasmessi nel mese precedente. La fatturazione delle sostanze stupefacenti dovrà essere effettuata separatamente dagli altri prodotti.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., su ogni pagamento verrà operata una ritenuta nella misura del 0,5% (zero virgola cinque per cento) sull'importo netto da fatturare. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'appaltatore dell'attestazione di regolare esecuzione (o certificato di verifica di conformità), previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzi irregolarità.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire una garanzia definitiva per ogni contratto derivato che verrà stipulato con ciascuna Amministrazione aderente alla Convenzione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 7 - RECESSO

È facoltà delle Amministrazioni contraenti recedere dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa, secondo quanto previsto dall'art. 11 del capitolato tecnico e dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

In caso di recesso da parte dell'appaltatore, non giustificato da cause di forza maggiore, il comune di Pordenone quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere. In ogni caso, resta salva la facoltà del comune di Pordenone di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le imposte, tasse e spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente esclusivo il Foro di Pordenone. In pendenza di giudizio l'Appaltatore non sarà esonerato da alcuno degli obblighi assunti con il presente atto.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 10 - CONTROLLI E PENALI

Le Amministrazioni contraenti si riservano la più ampia facoltà di

procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di verifiche e controlli sulla regolare esecuzione della fornitura oggetto del presente atto.

Ogniqualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento della fornitura o nell'adempimento degli oneri posti a carico dell'appaltatore, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione comunale invierà all'appaltatore formale contestazione, indicando l'ammontare della penale calcolata secondo le modalità di cui all'art. 9 del capitolato tecnico.

ART. 11 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non diversamente disposto con il presente atto, si applicano le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici in quanto applicabili e compatibili.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni indicate all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni comunali ed alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pordenone) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ove applicabile.

In applicazione alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Amministrazione pubblica.

A tal fine l'appaltatore dichiara di aver preso visione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e dei Codici di Comportamento dei dipendenti adottati da ciascun Ente aderente alla convenzione e di essere a conoscenza della possibile risoluzione del contratto nel caso fossero violati gli obblighi derivanti dai Codici stessi.

L'appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, comma 16-ter: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Agli effetti del presente atto l'appaltatore elegge domicilio presso la residenza comunale di Pordenone.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.lgs 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

Il presente contratto, redatto su supporto informatico in un unico originale (bollo assolto mediante versamento con modello F24 Elide), è soggetto ad IVA. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

L'APPALTATORE

C.F.

Certificatore firma digitale:

Validità firma digitale dal

Firma digitale n.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACIE (Comune di Pordenone)

C.F.

Certificatore firma digitale:

Validità firma digitale dal

Firma digitale n.

IL RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO FARMACIE (Comune di Cordenons)

C.F.

Certificatore firma digitale:

Validità firma digitale dal

Firma digitale n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FARMACIE (Comune di San Vito al Tagliamento)

C.F.

Certificatore firma digitale:

Validità firma digitale dal

Firma digitale n.